



UN DOCUMENTO
DEVE SPECIFICARE
QUANTITÀ
E TIPOLOGIA,
MA ANCHE
LA DESTINAZIONE
IN DISCARICA
O AL RECUPERO

TUTTI I RIFIUTI SPECIALI CHE ESCONO DAL CANTIERE SONO DA “ACCOMPAGNARE”

Disfarsi di un rifiuto da cantiere (il verbo non lo utilizziamo a caso, poiché citato espressamente nei regolamenti) evoca, almeno nella fase del trasporto, una prassi che parrebbe da riservare più a un prodotto finito che a uno "scarto". Si tratta della compilazione di un documento del tutto simile alla vecchia "bolla di accompagnamento", che non solo identifica il rifiuto (quantità e tipologia), ma ne specifica anche la destinazione, ovvero il conferimento in discarica, oppure in un centro autorizzato di recupero.

La prassi, peraltro come vedremo ben definita dalla norma in vigore, non deve essere sottovalutata, poiché la mancanza del documento di identificazione può essere severamente multata e può far scattare verifiche e accertamenti.

I materiali da cantiere sono classificati genericamente nella "famiglia" dei "rifiuti speciali" dai quali si distinguono gli "speciali pericolosi". Per definire questi ultimi si possono portare ad esempio le ben note lastre in cemento amianto, spesso utilizzate negli anni Cinquanta e Sessanta per le coperture dei tetti di edifici industriali e residenziali.

Fatta la debita premessa, per entrare ulteriormente nel dettaglio



Ogni rifiuto speciale che esce dal cantiere deve essere accompagnato da un apposito formulario

delle problematiche relative ai rifiuti speciali, non possiamo che analizzare alcuni fra gli aspetti più significativi del decreto n. 22 del 5 febbraio 1997, meglio conosciuto come "Decreto Ronchi". Testo successivamente integrato col recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio. Sembrerà singolare, ma il decreto ha rappresentato una no-

vità soprattutto per aver sancito il principio in base al quale è vietato abbandonare e depositare incontrollatamente rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, oltre che immettere rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. E' oggi un divieto che sta alla base di tutta la normativa ambientale in tema di rifiuti, in quanto, proprio in virtù del fatto che non è consentito abbandonare i rifiuti o depositarli in maniera

LE PROBLEMATICHE
RELATIVE
AI RIFIUTI SPECIALI
SONO REGOLATE
DAL DECRETO
RONCHI
VARATO
NEL FEBBRAIO '97

incontrollata, essi dovranno essere avviati, dai produttori o detentori dei rifiuti stessi, alle procedure di recupero o di smaltimento indicate dal medesimo testo.

Sono cinque i concetti che il testo ha voluto affermare e specificare: il reimpiego e il riutilizzo di rifiuti; il recupero di rifiuti per ottenere materia prima; l'impiego dei materiali recuperati; il mercato dei rifiuti e l'utilizzo dei rifiuti come combustibile o altra fonte di energia.

Si tratta di principi sostanzialmente corretti, salvo la critica - da più parti sollevata - che la semplificazione attuale riguardi più la classificazione che la prassi burocratica, per molti aspetti ancora troppo complessa.

Non solo. Vi sono due scadenze distinte da tenere presenti. La prima è scattata nel gennaio del '99. Riguarda la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento, autorizzabili solo nel caso in cui il processo di combustione sia accompagnato da recupero energetico. A partire dalla stessa data è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle nelle quali gli stessi siano stati prodotti.

La seconda data di riferimento è quella del 22 agosto 2002, scadenza limite oltre la quale sarà consentito smaltire in discarica solo rifiuti inerti e rifiuti provenienti da operazioni di riciclaggio e di recupero. L'anno in corso è anche significativo, poiché coincide con la pubblicazione del nuovo "Elenco comunitario dei rifiuti" che sostituisce sia il "Catalogo europeo dei rifiuti" sia il più recente "Elenco dei rifiuti pericolosi". Torniamo però ad



occuparci dei rifiuti speciali che, come delineato nella premessa, interessano il comparto edile. Il questa tipologia di rifiuti rientrano quelli da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; quelli da lavorazioni industriali e artigianali; i rifiuti da attività commerciali e da attività di servizio; i prodotti di scarto derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti deri-

vanti da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti e, infine, i rifiuti dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Insomma, si tratta di una casistica ampia, attorno alla quale sono nate non poche interpretazioni contrastanti. Ad esempio in ordine alla assoggettabilità o meno dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina del recupero dei rifiuti speciali. Il recente intervento del legislatore sul tema (art. 10, comma 1, L. n. 93/2001) dispone l'inserimento tra le esclusioni dal campo di applicazione descritto nell'art. 8 del Decreto Ronchi (in

I materiali da cantiere sono classificati genericamente nella "famiglia" dei "rifiuti speciali" dai quali si distinguono gli "speciali pericolosi". Per definire questi ultimi si possono portare ad esempio le ben note lastre in cemento amianto, spesso utilizzate negli anni Cinquanta e Sessanta per le coperture dei tetti di edifici industriali e residenziali. In funzione della classificazione, ovviamente, cambia la destinazione finale di tali rifiuti.

IL RECUPERO
AGEVOLATO
SI APPLICA
AI MATERIALI
CENSITI
IN UN APPOSITO
REGOLAMENTO
TECNICO

estrema sintesi il conferimento in discarica) delle terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con l'ovvia esclusione dei materiali provenienti da siti inquinanti e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.

A tal proposito è bene sottolineare come lo stesso Decreto Ronchi abbia introdotto il concetto di "recupero agevolato" per determinate tipologie di rifiuti speciali. Tale prassi si applica qualora i rifiuti da recuperare siano in-

seriti in un regolamento tecnico che identifica esattamente il rifiuto, nonché la provenienza e le modalità operative di recupero dello stesso. Entro questa tipologie può essere attivata la cosiddetta procedura semplificata.

L'impresa interessata dovrà comunicare alla Provincia, sul cui territorio si svolgeranno le operazioni di recupero, l'inizio di attività. Questa comunicazione sarà fatta in carta semplice e su moduli predisposti. I documenti richiesti saranno presentati sotto forma di autocertificazione, tran-

ne il certificato di compatibilità urbanistica, che verrà rilasciato dal comune competente.

La Provincia, quindi, svolgerà un controllo d'ufficio ed un sopralluogo nell'area adibita al recupero. Verificato il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, invierà un atto di iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che svolgono il recupero dei rifiuti", con un numero di iscrizione da utilizzarsi ogni qualvolta occorrerà documentare, sui formulari o quant'altro, che l'attività svolta sia regolarmente autorizzata.